

Alle segreterie regionali Spi-Cgil
Alle segreterie comprensoriali Spi-Cgil
Alle tutte le strutture Cgil
Loro sedi

Roma, 11 luglio 2007

Circ. Spi n. 71/LC/cb

Prot. Cgil n. 1453/2007XXSeg./3610/22

Oggetto: Ipotesi intervento "Pensioni basse"

Care compagne e cari compagni,

nell'ambito del confronto con il governo sui temi dello stato sociale (tutele – mercato del lavoro – pensioni) abbiamo definito un' ipotesi d' intervento per aumentare le "pensioni basse" – e potenziare la perequazione automatica.

L'intervento nei limiti delle disponibilità dell'extragettito fiscale del 2007 è da considerarsi come l'avvio di un percorso di rivalutazione che dovrà riguardare tendenzialmente tutte le pensioni

L'ipotesi di soluzione, che la nota in allegato vi descrive, insieme agli altri temi oggetto del confronto ancora da definire, dovrà diventare parte dell'accordo complessivo sul quale chiamare lavoratori e pensionati alla consultazione.

Intanto possiamo dire che i criteri e i parametri di accesso al beneficio che sono stati scelti rispondono in buona parte agli obiettivi che ci eravamo posti e hanno trovato una positiva valutazione unitaria.

Cordiali saluti

Segretaria generale Spi-Cgil
Betty Leone

Segretaria Confederale CGIL
Morena Piccinini

Nota sull'ipotesi di intervento per aumentare le "pensioni basse" – le pensioni sociali – la perequazione automatica

L'ipotesi di intervento tra le organizzazioni sindacali e il Governo sull'aumento delle "pensioni basse", raggiunto il 10 luglio 2007, si articola in 3 punti che avranno applicazione dal 1° gennaio 2008 (per il solo terzo punto è prevista la corresponsione anche di una somma *una tantum* per l'anno 2007):

- 1 il potenziamento del sistema di perequazione automatica delle pensioni, con passaggio dall'attuale 90 al 100% dello "scatto" sulla fascia di pensione di importo compreso fra tre volte e cinque volte il minimo (per il 2008 corrisponde alla fascia di pensione, in pagamento a dicembre 2007, da 1.308,48 a 2.180,70). Trattandosi di aumento applicato ad una fascia di pensione, questa modifica porterà un beneficio sia alle pensioni di importo compreso fra 3 e 5 volte il minimo sia a tutte le pensioni d'importo superiore, per un totale di più di 4.000.000 di pensionati;
- 2 l'ulteriore incremento delle maggiorazioni e degli aumenti sociali corrisposti sui trattamenti di tipo assistenziale (pensioni sociali, assegni sociali, trattamenti agli invalidi civili, ciechi e sordomuti), al fine di assicurare un reddito individuale mensile complessivo pari a 580 euro mensili dal 1° gennaio 2008. L'incremento, corrisposto alle condizioni in vigore, riguarderà i 270.000 soggetti che già lo percepiscono nell'importo attuale (per il 2007, 559,91 euro) più altri 30.000 che ne beneficerebbero per la prima volta grazie all'aumento corrispondente dei limiti di reddito;
- 3 l'introduzione di un nuovo importo aggiuntivo della pensione previdenziale, da corrispondere in unica soluzione in aggiunta alla rata di luglio (14° mensilità);
 - l'importo varia a seconda dell'anzianità contributiva della o delle pensioni di cui il pensionato è titolare, comprese l'anzianità contributiva del dante causa, per le pensioni ai superstiti (in questo caso, l'anzianità contributiva da riconoscere viene ridotta in aliquota di reversibilità) e l'anzianità contributiva relativa al *pro rata* italiano, per le pensioni liquidate in regime internazionale. L'anzianità contributiva viene valutata diversamente se si tratta di contributi da lavoro dipendente o autonomo:

scaglioni di anzianità contributiva		importo aggiuntivo annuo in euro	
da lavoro dipendente	da lavoro autonomo	2007	dal 2008
fino a 15 anni	fino a 18 anni	259	333
oltre 15 fino a 25 anni	oltre 18 fino a 28 anni	327	420
oltre 25 anni	oltre 28 anni	393	505

- l'importo aggiuntivo spetta a pensionati che posseggano reddito di qualsiasi genere d'importo non superiore al limite pari a una volta e mezza il trattamento

minimo annuo vigente (per il 2007, 8.504,73 euro, pari a 654,21 mensili). Ai pensionati che superano tale limite di una somma non superiore all'importo aggiuntivo che gli spetterebbe in base all'anzianità contributiva, verrà corrisposta la differenza: in questo modo, in assenza di reddito diverso da pensione, saranno interessate dall'aumento, in misura anche parziale, pensioni d'importo complessivo fino a circa 693 euro al mese;

- ai fini della corresponsione dell'importo aggiuntivo viene considerato il reddito di qualsiasi genere posseduto nell'anno stesso, con esclusione del reddito della casa di abitazione e dei redditi soggetti a tassazione separata (TFR, arretrati di qualsiasi genere relativi ad anni precedenti). Viene preso in considerazione il solo reddito individuale, senza considerare, quindi, il reddito del coniuge o di altri componenti la famiglia;
- l'importo aggiuntivo viene corrisposto al compimento del 64° anno di età, sia sulle pensioni già in essere al momento dell'entrata in vigore della legge che riceverà l'accordo sia sulle nuove pensioni, liquidate in seguito;
- le somme evidenziate in tabella sono somme nette e non possono essere assorbite dall'integrazione al minimo o dalla maggiorazione sociale eventualmente percepite, perché l'importo aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

3.100.000 è la stima della platea interessata.

Al suo interno, sono interessate dall'importo aggiuntivo:

- persone che, pur non possedendo redditi, non hanno diritto a maggiorazione sociale, incremento o anche all'integrazione al minimo in conseguenza del reddito del coniuge: si tratta in prevalenza di donne che per la prima volta riceverebbero un aumento realmente commisurato alla loro anzianità di lavoro;
- persone che hanno pensioni d'importo complessivo a calcolo compreso fra 559,91 e 654,21 euro e che per questo, pur in assenza di altri redditi, non percepiscono attualmente né il vecchio importo aggiuntivo né maggiorazioni sociali e relativo incremento.

A queste persone bisogna aggiungere:

- circa 1.000.000 di pensionati che già usufruiscono dell'importo aggiuntivo di 154 euro di cui all'art. 70 della legge 388/2000; l'art. 70 rimarrà in vigore e questi pensionati riceveranno come prima il vecchio importo aggiuntivo in aggiunta alla tredicesima più il nuovo in aggiunta alla mensilità di luglio;
- circa 1.100.000 pensionati che percepiscono maggiorazione sociale e incremento e che, per questa ragione, non percepiscono il vecchio importo aggiuntivo.

“Tavolo di concertazione”

L'accordo generale dovrà contenere l'istituzione del Tavolo di concertazione, sul quale il Governo si è dichiarato d'accordo e per il quale proponiamo la seguente formulazione:

- al fine di verificare l'andamento dei redditi da pensione e stabilire per legge la loro rivalutazione in relazione all'andamento dell'economia, anche per quanto previsto dal DLgs n. 503/92, viene istituito un “tavolo di concertazione” tra il Governo e le OO SS dei pensionati maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
- Il tavolo di concertazione ha il compito di monitorare l'andamento di tutti i redditi da pensione formulare proposte per una loro crescita in rapporto all'andamento dell'economia, verificare l'utilizzo delle risorse vincolate all'aumento delle pensioni;
- Il tavolo sarà convocato ogni anno, in occasione della preparazione del DPEF e della legge finanziaria, per formulare proposte per ulteriori aumenti rispetto a quelli già definiti dalla perequazione automatica.

Roma, 11 luglio 2007